

L'onorevole relatore dice: voi conoscete già questa spesa; ciò è vero per una parte, ma non interamente. Mi è nota la spesa della manutenzione di tutti quei tronchi pei quali si trovano in vigore contratti regolarmente stipulati. E nemmeno questi posso conoscere perfettamente, perchè l'onorevole relatore sa che una parte delle spese riflettenti questo servizio si porta nei bilanci divisionali cumulativamente: tali sono quelle relative alle trasferte degli ufficiali del Genio civile ed al salario dei cantonieri, pelle quali è stanziata una somma complessiva, oltre ai fondi assegnati separatamente per ciascuna strada provinciale.

Ora converrà pure che il Governo stabilisca un sistema col quale venga distinta la parte di queste spese che dovrà andare a carico dello Stato, da quella che continuerà ad essere a carico delle provincie; e questa separazione naturalmente deve farsi d'accordo coi Consigli provinciali e divisionali.

Rispondendo finalmente alla fatta allegazione che, se si tarderà l'imposizione di questo carico allo Stato sino all'esercizio del 1857, le provincie, sapendo già che le strade in questione passeranno a carico dell'erario, potranno intanto trascurarne la conservazione, farò presente che ciò non può succedere, perchè le spese di questa natura essendo per legge fatte obbligatorie nelle rispettive divisioni, o vi sono contratti, e questi dovranno essere regolarmente mantenuti ed eseguiti, o non esistono contratti, ed in tal caso, se le provincie non impiegheranno nella manutenzione delle strade quella somma che è necessaria per conservarle in buono stato (somma questa che si desumerà dalle spese fatte antecedentemente), il Governo userà della facoltà d'imporgli nel loro bilancio.

Per queste considerazioni, non meno che per quella della necessità di evitare un soverchio aggravio al bilancio dello Stato pel 1856, io debbo insistere perchè il peso di queste manutenzioni non sia posto a carico dell'erario se non a partire dal 1857.

BIANCHERI. Io reputo che non debba ammettersi la proposta del Ministero, colla quale si chiede che la manutenzione delle strade dichiarate nazionali colla presente legge sia soltanto nel principio dell'anno 1857 assunta a carico dello Stato. Se queste strade servono agli usi a cui sono destinate, non avvi alcuna ragione per adottare il principio dianzi accennato, il quale pecca evidentemente di ingiustizia.

L'onorevole ministro, rispondendo al relatore della Commissione, mise innanzi alcune difficoltà.

Primamente egli disse che si allargò generalmente la mano per le spese nel mantenere le strade provinciali, che perciò egli è bene che il Governo possa accertarsi se veramente non vi sia qualche cosa a fare...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Si può disporre meglio...

BIANCHERI. Mi permetta il signor ministro che gli osservi che la manutenzione delle strade provinciali è regolata da leggi le quali stabiliscono appunto che esse debbono essere mantenute con certe norme di economia particolare, onde io credo che sia quasi impossibile che si verifichi il caso a cui ha accennato.

Se esistesse qualche altra difficoltà, l'onorevole signor ministro non avrà certamente molto a fare per ripararvi e dare un pronto e regolare andamento alla manutenzione di quelle strade; egli potrà avvertirvi immediatamente; cosicchè, per me, non possono assolutamente esistere le difficoltà da lui affacciate.

Egli disse in secondo luogo che si debbono separare le

spese di manutenzione di quelle strade che sono dichiarate regie da quelle che rimarranno a carico delle provincie stesse...

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. No, no; domando scusa. Io ho detto che vi sono nei bilanci divisionali alcune partite tassativamente applicate a questa od a quella strada, ed alcune partite che sono assegnate nei bilanci in cumulo, e che bisogna mettere d'accordo le provincie e le divisioni per fare la separazione di queste spese, attribuendo la sua parte a ciascuna strada.

BIANCHERI. Ancorchè la cosa sia in questi termini, io non faccio questa difficoltà, perchè non credo poi che sia eccessivamente difficile di fare questa separazione delle spese. Io penso che a tale oggetto sia agevole di concertarsi colla provincia e vedere quali siano le spese che debbono essere a suo carico e quali quelle di cui abbia a caricarsi l'erario.

Riguardo poi all'altra difficoltà a cui ha accennato il signor ministro, quella cioè di non aggravare troppo il bilancio del 1856, certamente la Camera non deve arrestarsi a questa obbiezione, quando vede che, per fare questa economia, si viola un principio di giustizia. Le strade sono fatte e servono all'uso pubblico; esse adempiono perfettamente a tutti quei requisiti che dalla legge sono richiesti perchè esse siano a carico del Governo; dunque io domando: perchè esse dovranno ancora, per il 1856, pesare intieramente sulle provincie?

Le ragioni di economia, per me, prevalgono sino al punto in cui non si venga a commettere una flagrante ingiustizia.

Per questi motivi, io non potrei assolutamente convenire nell'idea che si rimandi sino al 1857 il carico della manutenzione di queste strade a carico del Governo, e insisto perchè la manutenzione sia a carico del Governo dal principio del 1856.

PRESIDENTE. Domanderò al deputato Barbier se insiste nel suo emendamento; osservo però che, se sarà ammesso quello della Commissione, non può aver più luogo quello del deputato Barbier.

BARBIER. Mon amendement étant plus ample, il doit être le premier mis aux voix. Quelque juste que soit l'amendement de monsieur le ministre, du moment qu'une route est achevée, il est entendu que sa manutention doit être à la charge de l'Etat.

Je ne vois pas qu'on puisse répondre quelque chose de valide à ce principe. Néanmoins, comme il y a la proposition de la Commission pour que cet entretien soit à la charge de l'Etat à partir de 1856, et qu'il n'y a qu'une petite différence avec ce que j'ai eu l'honneur de proposer, je déclare que je me joins à l'amendement de la Commission.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta della Commissione che: « La manutenzione a carico del Governo cominci dal 1856 invece del 1857. »

(Dopo doppia prova e controprova è rigettata.)

Metto ai voti l'articolo del Ministero, come venne ultimamente proposto.

(È approvato.)

Ora viene l'articolo 9:

« Le strade che, secondo le disposizioni degli articoli 4 e 8 della presente legge, verranno collocate nella classe delle reali in aggiunta a quelle dichiarate tali dalle regie patenti 29 maggio 1817, ne costituiranno una seconda categoria, e saranno costruite, sistemate e mantenute secondo quelle norme e condizioni di maggiore economia che sono prescritte per le strade provinciali. »